



Economia Aziendale Online

Business and Management Sciences
International Quarterly Review

*La rappresentazione delle minoranze
nel bilancio consolidato*

Francesco Sotti

Pavia, March 2013

N. 3-4/2012

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



PaviaUniversityPress

La rappresentazione delle minoranze nel bilancio consolidato

Francesco Sotti

Abstract

Group accounts are based on a tiered view of accounting for investments. There are alternative consolidation theories, proposed as alternatives for accounting for controlled, but less than wholly owned subsidiaries.

The consolidation of a partially owned subsidiary differs from the consolidation of a wholly subsidiary in one major respect, the recognition of minority interests. Minority interest or non-controlling interest is a term applied to the claims of stockholder other than the parent company (the controlling interest) to the net income or losses is displayed in the consolidated income statement and the net assets of the subsidiary.

The minority interest in the subsidiary's net income or losses is displayed in the consolidated income statement, and the minority interest in the subsidiary's net assets is displayed in the consolidated balance sheet.

The appropriate classification and presentation of minority interest in consolidated financial statements has been a perplexing problem for accountants, especially because it is recognised not only in the consolidation process but also according to the conception of group adopted.

The main issue addresses is that of how minority interest should be measured and disclosed in consolidated financial statements, according to different group theories, national and international standards.

I bilanci dei gruppi aziendali sono caratterizzati da particolari approcci relativi contabilizzazione e valutazione delle partecipazioni. Esistono diverse teorie di consolidamento, applicabili alternativamente per le partecipazioni in società controllate in via totalitaria o parziale.

Il consolidamento di una partecipazione non totalitaria differisce da quello in una società interamente posseduta a causa della necessaria rilevazione dei diritti delle minoranze. Con tale termine si intendono i diritti spettanti agli azionisti che non esercitano il controllo sulla società consolidata.

I diritti delle minoranze o dei terzi sono rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico, dove si evidenzia la quota ideale di patrimonio e di reddito loro spettante.

L'appropriata classificazione e valutazione di tali poste impone alcuni spunti di riflessione poiché esse derivano, oltre che da un processo tecnico-contabile di assestamento delle partecipazioni, anche dal significato attribuito loro in base alla concezione di gruppo aziendale adottata.

Il principale obiettivo di questo lavoro è definire come gli interessi delle minoranze possano essere presentati e rilevati nel bilancio consolidato, in base alla dottrina economico aziendale, alle teorie di gruppo e ai principi contabili nazionali e internazionali.

Keywords: bilancio, consolidato, partecipazioni

1 – Premessa

Nella redazione del bilancio consolidato, tra le elaborazioni di consolidamento, l'assestamento analitico delle partecipazioni assume un ruolo di preminenza poiché permette di rilevare – in luogo della partecipazione iscritta nel bilancio separato o individuale

della controllante – il capitale di funzionamento della controllata.

Tale elaborazione fa sì che, anziché a un bilancio aggregato che somma i singoli valori patrimoniali e reddituali delle unità del gruppo, non strettamente espressivi del capitale e del reddito dell'azienda di gruppo, si giunga a un vero e proprio bilancio di funzionamento di secondo livello, redatto come se non esistesse la frammentazione giuridica tra i vari soggetti che appartengono all'area di gruppo.

Tecnicamente, l'assestamento delle partecipazioni può avvenire secondo molteplici metodologie.

In primo luogo, si distingue tra assestamento analitico e assestamento sintetico: ai fini della nostra analisi ci si concentrerà solo sull'assestamento analitico, poiché quello sintetico si risolve in un mero criterio di valutazione delle partecipazioni, ovvero il metodo del patrimonio netto.

L'assestamento analitico, con il quale si rilevano nel bilancio consolidato, linea per linea, i singoli valori patrimoniali e reddituali di bilancio delle controllate, può avvenire in modo integrale, consolidando i valori per il loro intero ammontare o in modo proporzionale alla partecipazione detenuta in ciascuna delle controllate. Nel primo caso si parla di assestamento analitico integrale e nel secondo caso di assestamento analitico proporzionale.

Il consolidamento di una partecipazione, qualunque sia la variante del metodo analitico scelta è caratterizzato da altre problematiche, di seguito elencate:

1. la determinazione, valutazione ed espressione del patrimonio della controllata (a valori contabili, a valori correnti, a *fair value*);
2. la quantificazione e la rappresentazione delle eventuali differenze tra valore contabile della partecipazione e patrimonio netto della controllata, le cosiddette differenze di consolidamento;
3. la quantificazione e la rappresentazione della variazione del patrimonio netto della controllata tra la data di acquisto del controllo e la data di redazione del bilancio consolidato;
4. la determinazione, valutazione ed espressione dei diritti delle minoranze sul capitale di rischio della controllata.

Quest'ultima tematica, di cui ci si occuperà nel prosieguo dello scritto, è peculiare solo per l'assestamento analitico integrale e solo quando la partecipazione non è totalitaria. Il consolidamento proporzionale, infatti, nega la valorizzazione dei diritti dei terzi poiché consolida solo il patrimonio idealmente di pertinenza della controllante; la partecipazione totalitaria, invece, esclude l'esistenza di soggetti terzi nel capitale di rischio della controllata.

2 – Literary review

La letteratura economico aziendale che tratta la tematica della valorizzazione delle minoranze è da ricercarsi negli scritti che si riferiscono ai gruppi aziendali, alle teorie di gruppo e al bilancio consolidato.

In ambito nazionale e a proposito del fenomeno dei gruppi aziendali e del bilancio consolidato si segnalano i contributi di Azzini (1975), Cassandro (1985), Onida (1951), Passaponti (1994), Pepe (1968), Pisoni (1983), Sarcone (1985), Paris (1986), Terzani (1979), Vivarelli (1967).

La letteratura sopra citata affronta il tema da un punto di vista principalmente economico aziendale, poiché spesso antecedente al recepimento della VII Direttiva CEE con la quale si è imposta l'obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato per determinati gruppi aziendali.

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 127/91, si è sviluppata una fluente letteratura di commento alla nuova normativa di redazione del bilancio dei gruppi e del principio contabile n. 24 (Caratozzolo, 1994).

A partire dal 2005, l'adozione degli Ias/Ifrs per i bilanci consolidati delle società quotate ha dato vita a una recente letteratura afferente la redazione del bilancio dei gruppi secondo i principi contabili internazionali. La continua evoluzione degli Ias/Ifrs genera un costante aggiornamento della letteratura economico aziendale di commento e analisi dei nuovi principi contabili (Andrei, 2006; Antonelli, 2007; Pisoni *et al.*, 2007; Tettamanzi, 2010).

In ambito internazionale, prima di riferirsi ai testi di *advanced accounting* che si occupano di consolidamento dei bilanci, è obbligo riferirsi ai contributi di diversi autori anglosassoni che hanno sviluppato le cosiddette teorie di gruppo, ovvero applicazione alla realtà fenomenica dei gruppi di paradigmi contabili formalizzati nei testi anglosassoni di *accounting theory* (Sprague, 1907; Kester, 1917; Hatfield, 1927; Paton, 1941; Moonitz, 1951; Childs, 1949).

Sebbene le teorie di gruppo non illustrino direttamente teorie e tecniche di costruzione del bilancio consolidato, il loro contributo è fondamentale poiché è proprio la concezione di gruppo stesso che, in qualche modo, guida le varie soluzioni contabili che si possono usare durante il processo di consolidamento.

Le teorie di gruppo sono anche analizzate da una parte della dottrina italiana, soprattutto con riferimento alle implicazioni delle stesse ai fini della redazione del bilancio consolidato (Rinaldi, 1990; Zambon, 1996; D'Amico, 1999; Onesti, 2006; Sotti, 2009; Prencipe, Tettamanzi, 2011).

Negli scritti di *advanced accounting* si ritrovano invece i diretti riferimenti alle tecniche di redazione dei bilanci consolidati (Edwards and Webb, 1984; Nobes, 1993; Bircher, 1988; Whittred, 1987; Taylor, 1996; Fischer, Cheng, Tayler, 2008).

3 – La rappresentazione delle minoranze nel bilancio consolidato

Prima ancora di affrontare le tematiche di quantificazione e valutazione delle minoranze nel bilancio consolidato, ci si soffermi su un aspetto maggiormente formale, ovvero la rappresentazione, intesa come identificazione ed esposizione del capitale e del reddito spettante alle minoranze.

Il primo aspetto rilevante è quello dell'identificazione delle minoranze e della denomi-

nazione con cui indicare in bilancio il capitale netto e il reddito di loro pertinenza.

L'esposizione sintetica dei diritti vantati dalle minoranze sul capitale e sul reddito delle unità del gruppo non possedute in via totalitaria dalla capogruppo, ha l'ovvio scopo di informare i lettori del bilancio circa la presenza di azionisti diversi dalla controllante che possiedono quote partecipative nelle unità del gruppo non possedute in via totalitaria.

Come ogni valore di sintesi, essi offrono solo una rappresentazione parziale e semplificata della realtà economica che sta addietro, poiché sarebbe impossibile sintetizzare in un valore patrimoniale e in uno reddituale le molteplici situazioni che caratterizzano la compagine azionaria di un gruppo. Ad esempio, è evidente che in un gruppo in cui esista più di una controllata, i diritti delle minoranze vantate sul capitale di ogni controllata trovano rappresentazione in un unico valore dello stato patrimoniale consolidato e la stessa cosa vale per il reddito; allo stesso modo, in tali valori di sintesi non sono individuabili in modo esplicito le ideali quote di competenza delle minoranze che dipendono dall'interessenza partecipativa.

Inoltre, all'interno del singolo valore attribuito genericamente ai diritti delle minoranze, si stratifica una pluralità di valori attribuibili alle singole minoranze di tutte le unità del gruppo o dell'area di consolidamento che vedono la presenza di azionisti non di controllo.

Da queste considerazioni si evince chiaramente che l'identificazione separata delle minoranze ha una valenza informativa limitata ma necessaria perché permette di consolidare analiticamente il patrimonio delle controllate senza ricorrere al discutibile consolidamento proporzionale.

Al di là del ruolo informativo riconosciuto a tali voci, nella letteratura, nei principi contabili e nella prassi si osserva che l'identificazione di questi soggetti avviene utilizzando, spesso come meri sinonimi, i termini "minoranza/e", "interessi", "interessenze", "esterni", "terzi", "non di controllo" o combinando tra loro i precedenti termini¹.

¹ La dottrina utilizza diversi termini per designare le "minoranze" – e in particolar modo, le quote proprie di loro pertinenza – nel bilancio consolidato.

P.E. Cassandro, *I gruppi aziendali*, p. 387, «minoranze societarie»; G. Loli, *Bilancio consolidato*, p. 346, «interessi di minoranza»; P. Mella, *Il bilancio consolidato*, p. 44, «diritti delle minoranze»; P. Onida, *Le dimensioni del capitale*, p. 133; O. Paganelli, *Il bilancio di gruppo*, p. 137, «minoranze esterne»; A. Paris, *Il consolidamento dei bilanci*, p. 220, «azionisti esterni» o «terzi» rispetto al gruppo; F. Pepe, *Holdings*, p. 228 «interessi minoritari»; P. Pisoni, *Gruppi aziendali*, p. 256 «interessi estranei al gruppo»; S. Sarcione, *I bilanci consolidati*, p. 114, «minoranze

Nonostante l'esistenza di difformità lessicali, le denominazioni sopra indicate individuano senza dubbio il medesimo concetto economico: si riferiscono, infatti, a quote di capitale di rischio, detenute per mezzo di azioni o altri strumenti finanziari, di pertinenza di soggetti che non esercitano il controllo sull'unità di gruppo interessata. Quale sia il ruolo di tali soggetti all'interno del gruppo potrà essere poi variamente argomentato, ma di questo si parlerà in riferimento ai vari metodi di contabilizzazione.

L'ampio uso del termine "minoranza/minoranze" discende dalla circostanza comune che la partecipazione quantitativamente inferiore, di minoranza appunto, non è di norma in grado di assicurare il potere di controllo sul soggetto partecipato. Tale affermazione, non confutabile da un punto di vista puramente matematico, nella realtà non trova verifica certa per il manifestarsi di situazioni nella governance societaria in base alle quali il controllo può essere esercitato anche da soggetti che non hanno una partecipazione di maggioranza. Si pensi, ad esempio, al controllo di fatto dell'assemblea o a tutte le altre forme di controllo che prescindono dal possesso partecipativo, quale quello derivante da patti parasociali, da clausole statutarie o da contratti di dominio². In secondo luogo, il generico riferimento ad "azionisti di minoranza" è spesso utilizzato in contrapposizione agli "azionisti di maggioranza", dove i primi sono visti come portatori di "interessi esterni al gruppo", ma questa esternalità può essere solo formale e relativa perché anch'essi sono interessati alla dinamica gestionale del gruppo e partecipare ad essa.

Così, oltre che di "minoranze" o di "azionisti di minoranza" si parla spesso di "azionisti terzi", per differenziarli dagli azionisti riconducibili direttamente o indirettamente alla capogruppo o di "interessi

azionarie»; S. Terzani, *Il bilancio consolidato*, p. 154, «i diritti dei terzi estranei al gruppo»; A. Vivarelli, *Aspetti e forme della concentrazione aziendale*, p. 164, «minoranze».

Nella letteratura straniera:

F.A. Beams, *Advanced accounting*, p. 100, nota come nei bilanci consolidati sia utilizzata una certa varietà di voci descrittive come «*Minority stockholders interest*», «*Minority interest in subsidiaries*», «*Equity of minority interest in consolidated subsidiaries*»; la quasi totalità degli autori tuttavia si limita alla dizione di «*Minority interest*».

² M. Moonitz, L.H. Jordan, *Accounting*, p. 277 ritengono inopportuna questa terminologia proprio perché sottintende un'idea di "inferiorità quantitativa" che non sempre corrisponde alla realtà; essi mostrano di preferire la denominazione di «*Outside interest*» in quanto la ritengono più «neutrale», nonostante la stessa – come descritto nel testo – non sia scevra da critiche.

non di controllo”, per sottolineare ancora una volta che non spetta loro il controllo sulla società partecipata.

In termini sostanziali, si osservi che, mentre il Principio Contabile OIC 17 si riferisce ai “soci di minoranza”, i principi contabili internazionali, prima con lo Ias 22 e poi con le varie versioni dell’Ifrs 3 si sono riferiti, dapprima ai “*minority interests*” e successivamente ai “*non-controlling interests*”. Da segnalare che la traduzione ufficiale dell’Ifrs 3 in lingua italiana ha mantenuto in uso il termine “partecipazioni di minoranza” anziché utilizzare il più letterale “interessi non di controllo”. La definizione data a tale termine è però coerente con la sostanza economica poiché è definito come «Il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una controllante³».

In aggiunta ai problemi terminologici, la letteratura economico aziendale offre diverse interpretazioni su quale sia la modalità di esposizione più appropriata del capitale pertinente alle minoranze nello stato patrimoniale consolidato.

Una prima interpretazione si orienta ad includere tale capitale nel patrimonio netto consolidato, che diventa così un patrimonio netto di gruppo, idealmente scindibile nella parte di pertinenza della controllante e in quella di pertinenza dei soggetti che non esercitano il controllo.

Una seconda interpretazione si orienta nell’escludere il capitale di terzi dal patrimonio netto consolidato e di classificarlo o come una passività o come una posta intermedia tra le passività – intese in senso proprio⁴ – e il patrimonio netto.

Pur trattandosi di un problema espositivo, le due opzioni sopra indicate sottintendono due concezioni di capitale di terzi molto differenti.

Una parte della dottrina (Loli, Sarcone, Cassandro, Paris), pur con diversa intensità, aderisce alla prima soluzione ed è così concorde nell’espone i diritti delle minoranze separatamente dal patrimonio netto consolidato.

La Paris sostiene, ad esempio, che se la «quota di patrimonio netto appartenente ad azionisti terzi (...) rappresenta un vincolo alla totale disponibilità dell’attivo di un’impresa da parte del gruppo, ci sem-

bra sufficiente per giustificare l’iscrizione della posta (...) tra le passività consolidate⁵».

La classificazione quale passività considera le minoranze quali «creditori di una parte del patrimonio netto⁶; l’inclusione «tra le passività dello stato patrimoniale consolidato⁷ è ritenuta «il modo più chiaro di rappresentazione⁸ nonostante la natura di passività non abbia nulla in comune con la natura di diritto vantato sul capitale di pieno rischio. A ciò risponde l’affermazione che «il concetto contabile di passività non coincide, specie in bilanci di funzionamento, con quello giuridico di debito⁹, così che anche dei diritti su di un capitale di rischio possono essere assimilati a passività, pur non essendo certamente dei debiti.

Altri autori ritengono invece corretto esporre all’interno del patrimonio netto consolidato tutte le voci che per loro natura esprimono poste ideali di capitale netto. Pepe, ad esempio, osserva che l’iscrizione del netto di pertinenza delle minoranze «in una zona indifferenziata dello stato patrimoniale consolidato non può essere in sé ritenuta accettabile, poiché a essa non sottintende alcuna interpretazione dell’effettiva natura della posta stessa. Secondo la nostra impostazione l’interpretazione degli interessi minoritari come una passività non può essere accettata, anche perché a fronte di essa non c’è onere fisso, né scadenza per il rimborso (...) anche la quota riferita agli azionisti di minoritari fa parte del capitale del complesso economico unitario e come tale va quindi formalmente rappresentata¹⁰».

Ad accomunare i due approcci rimane, però, il fatto che, in entrambe le soluzioni, la voce espressiva delle minoranze è sempre l’ultima posta del passivo a diretto contatto con il patrimonio netto consolidato, a testimonianza della natura particolare assegnata a tale voce, sia che la si consideri passività o che la si consideri patrimonio netto.

A ciò si aggiunge anche che, indipendentemente dall’approccio adottato, l’esposizione dei diritti delle minoranze può avvenire secondo diversi gradi di analiticità.

Una parte della dottrina (Azzini, Passaponti, Pisoni, Pepe¹¹ e anche parte della dottrina anglosasso-

³ Ifrs 3, Definizioni.

⁴ «Le passività “vere e proprie”, infatti, esprimendo il valore dei debiti di qualunque specie, definiscono soltanto una parte del “passivo patrimoniale”: precisamente, quella che attiene al “capitale di terzi” o, come anche si dice, al capitale di credito. Parallelamente le passività “improprie” accolgono o poste rettificative dell’attivo” (es.: fondo ammortamenti) oppure ricavi rinviati al futuro (es. risconti attivi)». G. Ferrero, *La valutazione del capitale di bilancio*, p. 6.

⁵ A. Paris, *Il consolidamento dei bilanci*, p. 220; P.E. Cassandro, *I gruppi aziendali*, p. 390.

⁶ G. Loli, *Bilancio consolidato*, p. 346.

⁷ S. Sarcone, *I bilanci consolidati*, p. 115.

⁸ P.E. Cassandro, *I gruppi aziendali*, p. 390.

⁹ P.E. Cassandro, *I gruppi aziendali*, p. 390.

¹⁰ F. Pepe, *Holdings*, p. 231.

¹¹ P. Saraceno, *La produzione industriale*, p. 573; L. Azzini, *I gruppi*, p. 310; B. Passaponti, *Politiche di aggregazione aziendale*, p. 199; P. Pisoni, *I gruppi*, p. 271; F. Pepe, *Holdings*, p. 231.

ne¹²) predilige l'esposizione in un'unica posta rappresentativa dei diritti delle minoranze; le ragioni di questa scelta risiedono nella finalità informativa del bilancio di gruppo, che non comprende l'ipotesi che i soci di minoranza della controllata si rivolgano a questo documento per conoscere in dettaglio la composizione del proprio investimento, poiché è il bilancio separato dell'unità cui partecipano il documento che meglio illustra il capitale di funzionamento della singola unità.

Altri autori preferiscono, al contrario, esporre la posizione delle minoranze con un maggior grado di dettaglio, allo scopo di distinguere, in particolare, la porzione del netto conferita dai soci, quella accumulata in seguito ai positivi risultati economici della gestione e alle complementari politiche di autofinanziamento e di distribuzione dei dividendi. Amaduzzi, Mella, Onida, Terzani e Vivarelli¹³ presentano il netto delle minoranze disaggregato al pari di quello della capogruppo: si indicheranno così distintamente «il capitale nominale, le riserve (...) gli utili d'esercizio di pertinenza della maggioranza (...) e il capitale nominale, le riserve, gli utili o le perdite di pertinenza della minoranza¹⁴».


Le due modalità di aggregazione trovano però un punto di comunanza, come già successo in tema di esposizione, poiché, sia che i diritti dei terzi siano rilevati in modo aggregato o disaggregato, sia che s'includano o li si escludano dal patrimonio netto consolidato, sono sempre iscritti separatamente dal patrimonio netto di competenza della capogruppo.

È indubbio che tale separazione tra il netto di pertinenza della controllante e quello attribuibile alle

minoranze costituisca un tratto distintivo del bilancio dei gruppi: è solo nel bilancio consolidato infatti che si trova, all'interno del patrimonio netto, la distinzione tra la parte spettante idealmente agli azionisti di controllo e la parte spettante idealmente alle minoranze, visto che ciò non avviene nei singoli bilanci delle unità del gruppo, siano esse controllanti che controllate. La necessità di tale informativa è da ricercarsi nella natura di azienda di gruppo, specie sotto il profilo finanziario.

Infatti, l'articolazione di un'azienda tramite la struttura "di gruppo", in cui tra le unità ci siano dei rapporti partecipativi, può generare un effetto moltiplicativo a livello di raccolta di finanziamenti, a titolo di capitale sia di pieno rischio che di prestito. Ciò permette ai soggetti che controllano il gruppo – gli azionisti dell'holding, che non necessariamente s'identificano nell'intero capitale di rischio della capogruppo – di raccogliere ingenti risorse a titolo di capitale di pieno rischio e di poterle controllare pur detenendone solo una frazione, anche complessivamente non rilevante. Il passivo dello stato patrimoniale consolidato esprime la struttura finanziaria del gruppo evidenziando l'intero indebitamento finanziario; i mezzi propri del gruppo trovano invece rappresentazione completa distinguendo quelli di pertinenza della capogruppo e quelli delle minoranze.

La determinazione di questi ultimi, specialmente in gruppi formati da un ingente numero di entità consolidate e da una catena di controllo piuttosto articolata, può risultare tecnicamente elaborata: l'alto numero di entità controllate e consolidate, fa sì che esistano altrettante minoranze da valorizzare nello stato patrimoniale consolidato; l'ampiezza della catena del controllo comporta invece il consolidamento di controllate indirette. In questo caso, allora, la percentuale di consolidamento della società da consolidare – pari all'interessenza partecipativa detenuta in ultima analisi dalla capogruppo – può essere diversa dalla percentuale di possesso detenuta dalla società del gruppo che la controlla direttamente. Valga ad esempio la seguente circostanza:



L'interessenza della società capogruppo nella società controllata 2 è 48%, pari al prodotto tra l'80% detenuto nella società controllata 1 e il 60% detenuto da quest'ultimo nella società controllata 2.

Tale effetto moltiplicativo può comportare il caso limite in cui, per effetto della catena del controllo e della leva azionaria, il patrimonio netto idealmente

¹² Un approccio teorico non determina necessariamente scelte operative rigidamente legate alla teoria sottostante.

Ad esempio, W.B. MEIGS, C.E. JOHNSON, T.F. KELLER, *Advanced accounting*, p. 104 e M. MOONITZ, L.H. JORDAN, *Accounting*, p. 104, per la soluzione dei molti problemi operativi, si rifanno all'impostazione della teoria dell'entità ma in questo caso sostengono l'inutilità informativa di maggior dettaglio, contraddicendo nella pratica l'affermata parità di trattamento nei confronti delle diverse classi di soci; al contrario, ad esempio, C.H. GRIFFIN, T.H. WILLIAMS, G.A. WELSCH, *Advanced accounting*, p. 206 pur richiamandosi esplicitamente alla teoria della capogruppo sostengono l'evidenziazione delle due componenti principali della quota di netto delle minoranze.

¹³ A. AMADUZZI, *Le gestioni comuni*, p. 295; P. MELLA, *Il bilancio consolidato*, p. 44; P. ONIDA, *Le dimensioni del capitale*, p. 140; S. TERZANI, *Il bilancio consolidato*, p. 155; A. VIVARELLI, *Aspetti e forme della concentrazione aziendale*, p. 165.

¹⁴ P. ONIDA, *Le dimensioni del capitale*, p. 140.

di competenza dei soggetti terzi sia quantitativamente superiore al patrimonio di gruppo di pertinenza della capogruppo.

Un'altra problematica legata ai rapporti partecipativi esistenti all'interno di un gruppo è l'esistenza di partecipazioni reciproche con la capogruppo. Il trattamento delle partecipazioni reciproche all'interno del bilancio consolidato è peculiare: diversamente da un bilancio individuale, infatti, nel bilancio di gruppo si identificano come azioni proprie non solo quelle detenute dalla capogruppo, ma anche le eventuali partecipazioni possedute in tale impresa da una o più controllate rientranti nell'area di consolidamento.

In via teorica, anche il patrimonio netto della capogruppo potrebbe essere a sua volta distinto per evidenziare la quota spettante agli azionisti di controllo dell'*holding*. Tale opportunità non è però applicata nei bilanci del gruppo, in base alla considerazione che è la capogruppo nel suo complesso a giovare dell'economicità della gestione del gruppo e non solamente i soci di maggioranza della stessa, ai quali spetta sì il controllo ma non certo dei diversi diritti reddituali e patrimoniali rispetto alle minoranze¹⁵.

Se si è così dimostrata l'esigenza di esporre i diritti dei terzi sul capitale netto del gruppo in modo da distinguerli da quello di pertinenza della capogruppo, si può anche argomentare l'efficacia informativa assunta dall'evidenziazione dei diritti delle minoranze, soprattutto nel caso in cui siano disaggregate nelle ideali componenti che compongono il patrimonio netto. La tradizionale separazione tra capitale sociale, riserve e utile permette, infatti, di individuare il capitale conferito, il reddito prodotto ed eventualmente risparmiato e il reddito di esercizio. A livello di gruppo, articolando secondo questo schema i diritti delle minoranze, si potranno individuare i mezzi da loro conferiti inizialmente al gruppo, i risultati realizzati per mezzo di questi conferimenti e non distribuiti, in conseguenza della politica finanziaria del gruppo, espressione per la verità della maggioranza e quindi di un soggetto diverso da quello di cui si sta rappresentando il capitale netto.

Nella dottrina anglosassone questa tematica trova alcune trattazioni, ma è il contributo di Hendriksen¹⁶ a risultare particolarmente significativo. Secondo l'autore, la prassi di aggregare i componenti del patrimonio netto in un'unica voce nel bilancio conso-

olidato annulla l'obiettivo di individuare la vera origine delle fonti di finanziamento del gruppo, non evidenziando distintamente il capitale netto apportato dai terzi e le risorse via via accumulate per effetto della ritenzione di utili. L'autore propone una soluzione di compromesso consistente nella rappresentazione unitaria delle riserve consolidate, al pari del capitale sociale, classificandole però in due parti: una parte costituita dalle riserve proprie della capogruppo e un'altra rappresentata dall'intero ammontare delle risorse accumulate dalle partecipate dall'epoca del loro controllo, comprensivo quindi anche della quota delle minoranze.

Anche la dottrina italiana è sensibile a questa esigenza informativa. Paganelli¹⁷ adotta una soluzione che si discosta dalla rilevazione dei terzi come passività o come classe intermedia tra passivo e netto: l'autore propone di disaggregare i valori del capitale netto in modo da individuare separatamente gli importi di pertinenza della capogruppo e quelli di pertinenza delle minoranze.

Molte delle considerazioni sopra fatte a proposito della redazione del patrimonio netto consolidato si possono estendere, per analogia, anche se con minore portata, al reddito di gruppo.

Una parte della dottrina, coerentemente con la visione dei terzi quali creditori di una parte di patrimonio netto¹⁸ classifica il reddito spettante alle minoranze come un componente positivo o negativo di reddito. Le esemplificazioni fornite dall'autore esplicano meglio la natura economica di tale posta: essa è interpretata come un valore che rettifica il "risultato economico intermedio" ottenuto dalla somma algebrica dei componenti negativi e positivi consolidati, al fine di determinare, per differenza, la quota spettante alla capogruppo.

Il risultato economico consolidato rimane comunque un valore calcolato per differenza, poiché scaturisce dall'aggregazione ragionata dei risultati economici delle unità del gruppo.

L'esposizione intermedia di una determinata componente del risultato del gruppo, al fine di pervenire al risultato attribuibile alla sola capogruppo è una mera scelta espositiva coerente con rilevazione del netto di pertinenza delle minoranze quale valore intermedio tra le passività e il netto della capogruppo.

Tra gli autori che si esprimono in tal senso (Loli, Paris, Onida¹⁹), si noti come la considerazione del reddito di pertinenza delle minoranze quale valore intermedio di conto economico non necessariamente si allinea con l'interpretazione data alle poste in og-

¹⁵ Sia i soci appartenenti al capitale di "controllo" che "controllato" godranno dei redditi di quell'unità in una misura direttamente proporzionale alla loro quota di partecipazione (salvo la presenza di particolari categorie di azioni), così come del tuo patrimonio in ipotesi di liquidazione della stessa.

¹⁶ E.S. Hendriksen, *Accounting Theory*, pp. 415 e 416.

¹⁷ O. Paganelli, *Il bilancio di gruppo*, p. 141.

¹⁸ G. Loli, *Bilancio consolidato*, p. 547.

¹⁹ A. Paris, *Il consolidamento dei bilanci*, p. 169; G. Loli, *Bilancio consolidato*, p. 347; P. Onida, *Le dimensioni del capitale*, p. 139.

getto. Onida, ad esempio, esclude che i diritti dei terzi siano esposti separatamente dal patrimonio netto di gruppo, ma al tempo stesso opta, nel conto economico, per un'esposizione intermedia dell'utile delle minoranze.

Anche altri autori (Cassandro, Saraceno, Sarcone, Mella, Pisoni e Terzani²⁰) non vincolano a una rigida interpretazione del ruolo dei terzi la modalità di esposizione nel bilancio consolidato dell'utile di loro spettanza. Pur classificando il netto di terzi tra le passività e interpretando la quota di risultato di pertinenza delle minoranze come «rettifica del risultato economico complessivo di gruppo»²¹ non la rilevano, come i precedenti autori, a deduzione del risultato economico complessivo ma quale componente che esposto insieme al reddito della capogruppo funge da «saldo» nella sintesi reddituale.

Questa modalità di raffigurare congiuntamente in una classe a sé stante entrambe le quote del reddito di esercizio idealmente di pertinenza della capogruppo e delle minoranze muove dal presupposto che il reddito è prodotto nella sua globalità dalla gestione e, solo per cause a essa esterne e formali, si suddivide in una certa proporzione tra le citate classi di azionisti.

La suddivisione nella compagine azionaria tra soggetti che esercitano il controllo e soggetti che non lo fanno non incide sulla misura del reddito prodotto globalmente, ma solo sulla sua ripartizione nell'ambito del gruppo.

La suddivisione tra reddito della capogruppo e reddito dei terzi è, al più, influenzata dalle varie quote di partecipazioni di minoranza nelle diverse unità di gruppo. A parità di partecipazioni di minoranza, infatti, il reddito di loro pertinenza potrà variare a seconda che esse partecipino a unità con alta o basse redditività se non addirittura negativa.

Il già menzionato Paganelli, coerentemente alla posizione esposta in riferimento alla rappresentazione del patrimonio netto che scaturisce dal consolidamento, propone di non separare nel conto economico il reddito unitariamente scaturito dalla gestione del gruppo aziendale nella frazione di pertinenza della capogruppo e della minoranza: il conto economico deve mostrare il risultato dell'esercizio attraverso la generale correlazione e contrapposizione dei componenti negativi e positivi di reddito²². Il compito di indicare una specifica attribuzione di quel risultato tra capogruppo e minoranze è delegata allo stato patrimoniale e in particolare è ricavabile dalla disaggregazione in «linea orizzontale» dei componenti il patrimonio netto consolidato.

²⁰ P. Mella, *Il bilancio consolidato*, p. 44; S. Terzani, *Il bilancio consolidato*, p. 199.

²¹ P.E. Cassandro, *I gruppi aziendali*, p. 392.

²² O. Paganelli, *Il bilancio di gruppo*, p. 132.

4 – L'effetto delle teorie di gruppo

Come si è visto, i diversi approcci espositivi per i diritti delle minoranze, nonché le diverse terminologie con le quali essi sono identificate, assegnano un preciso ruolo agli azionisti che partecipano, ma non controllano, determinate unità del gruppo: in alcuni casi essi sono visti come soggetti esterni al gruppo; in altri casi, pur rimanendo esterni al gruppo, ne è riconosciuta l'esposizione nel bilancio consolidato.

Tali approcci derivano dalla teoria di gruppo adottata nella redazione del bilancio consolidato, che, anche se in maniera il più delle volte implicita, impone diverse soluzioni specie nel trattamento delle operazioni interne e nella valorizzazione appunto dei diritti dei terzi.

La teoria della proprietà²³ e la teoria dell'entità²⁴ sono le due principali teorie di gruppo; a esse si aggiunge poi una versione intermedia denominata teoria della capogruppo o, in alcune sue versioni, teoria modificata della capogruppo.

La teoria della proprietà considera il gruppo come un'emanazione della diretta proprietà della capogruppo che si estende, almeno idealmente, solo in proporzione alle quote di partecipazione nelle società controllate. Avendo come punto di riferimento la capogruppo e i suoi investimenti nelle controllate, il bilancio consolidato sarà redatto con il solo utilizzo del metodo di consolidamento proporzionale, annullando a priori la problematica di esposizione e valorizzazione dei diritti dei terzi. Poiché il possesso di partecipazioni di controllo è interpretato esclusivamente quale investimento finanziario, non emerge l'esigenza di valorizzare altri soggetti che abbiano effettuato un investimento nella stessa entità. Di fatto, tale teoria offre una concezione di gruppo e ne dà una rappresentazione contabile che si allontana da quella che si è diffusa in dottrina e nella realtà.

All'opposto, la teoria dell'entità, definisce il gruppo un'unica entità economica, dove la frammentazione giuridica tra le varie unità non assume rilevanza alcuna. Tale teoria sottintende l'interpretazione della partecipazione di controllo come strumento per porre in essere, di fatto, un'incorporazione della controllata. Il bilancio consolidato dovrà così offrire una rappresentazione integrale dell'economia del gruppo,

²³ La teoria della proprietà, di cui meglio si dirà in seguito, è formalizzata per la prima volta da Hatfield H.R., *Modern Accounting*; Kester R.B., *Accounting theory and practice*; Sprague C.H., *The philosophy of accounts*.

²⁴ La teoria dell'entità, invece, è formalizzata per la prima volta da Paton W.A., *Accounting theory*. L'opera di Moonitz *The Entity theory of consolidated statements* costituisce la formalizzazione completa di tale teoria.

da raggiungere consolidando integralmente tutte le unità controllate e utilizzando un unico metodo di espressione tanto per il patrimonio di pertinenza della controllante quanto per quello dei terzi. La rappresentazione dei diritti dei terzi permette di mettere in evidenza i vincoli che gravano sul controllo esercitato dalla capogruppo attraverso una partecipazione non totalitaria.

La versione estrema della teoria dell'entità potrebbe addirittura disinteressarsi della possibilità di evidenziare la separazione tra capitale netto e reddito della controllante e delle minoranze, individuando un unico e indistinto capitale e reddito di gruppo.

Come tutte le posizioni estreme, essere raramente trovano completa applicazione nella redazione del bilancio consolidato, tanto che nella prassi si osserva una mescolanza di soluzioni tecniche proprie dell'uno o dell'altro approccio così frequenti da aver dato vita alla teoria modificata della capogruppo.

Secondo tale approccio, i terzi rimangono pur sempre dei soggetti esterni al gruppo, ma a differenza della teoria della proprietà, si ritiene necessaria una loro evidenziazione, non fosse altro per informare che a fronte della rappresentazione della totalità del capitale di funzionamento delle controllate esistono soggetti che, pur non controllando tale capitale, sono azionisti di quel capitale stesso.

La loro esternalità rispetto al gruppo non permette che le poste di loro pertinenza siano rilevate all'interno del capitale e reddito di gruppo, ma potranno essere esposte quali passività, quale classe intermedia tra passivo e netto o anche come capitale netto ma separato dal capitale netto di gruppo. Di fatto, la dottrina italiana, nelle posizioni sopra esposte, è riconducibile a una logica di tale tipo.

5 – La valutazione delle minoranze nel bilancio consolidato

La valutazione delle minoranze, intesa come quantificazione dei diritti di cui si è discusso sopra, è ancora più legata alla metodologia di consolidamento e alla modalità di espressione del capitale di funzionamento della controllata.

La rilevazione di attività e passività dal bilancio separato dell'unità di gruppo non è, infatti, una mera ripresa contabile, quanto un'aggregazione ragionata, con la quale si dà anche spiegazione delle differenze che solitamente emergono tra valore contabile della partecipazione e valore contabile di patrimonio netto. A seconda di come si proceda a rilevare il capitale di funzionamento della controllata, si potrà procedere a una differente quantificazione degli interessi delle minoranze poiché essi non sono altro che diritti vantati, pro-quota, su quel capitale netto.

In termini teorici, la valutazione delle minoranze è influenzata, se non addirittura guidata, dalla teoria

di gruppo che ispira la redazione del bilancio consolidato.

Tecnicamente, invece, esistono tre principali metodi di valutazione, che saranno illustrati nell'analisi relativa alle diverse teorie di gruppo.

In relazione alle teorie di gruppo, la valorizzazione delle minoranze differisce a seconda che si faccia riferimento alla teoria della capogruppo o alla teoria dell'entità, in tutte le sfumature applicative che questi due approcci teorici comportano. Resta esclusa, almeno nella sua versione in senso stretto, la teoria della proprietà, poiché essa non prevede alcuna rilevazione degli interessi di minoranza visto che sono considerati completamente esterni al gruppo.

In base alla teoria della capogruppo, gli interessi delle minoranze, pur non facenti parte del gruppo, sono concepiti come apportatori di risorse finanziarie e come tali meritevoli di rappresentazione nel bilancio consolidato.

Di fatto, essi sono considerati quali creditori del gruppo ed evidenziati come passività o valori intermedi tra passivo e netto e valutati in base ai medesimi valori contabili individuabili nei singoli bilanci delle unità di gruppo in cui sono presenti le minoranze, senza procedere ad alcuna riespressione a valore corrente del patrimonio di loro pertinenza o alla rettifica di alcun valore derivante da operazioni infra-gruppo.

In termini sintetici si afferma che i diritti (tanto patrimoniali quanto reddituali) delle minoranze sono espressi in base al patrimonio netto contabile, secondo un principio di continuità di valori da bilancio separato a bilancio consolidato.

Tale approccio è suscettibile di un preciso rilievo critico.

L'esposizione dei valori connessi alle minoranze tra le passività è contestabile sia dal punto di vista giuridico che economico.

Giuridicamente, ai soci che non hanno sufficienti azioni per esercitare il controllo spettano i medesimi diritti riconoscibili in capo ai soci di maggioranza. Il potere di controllo non è infatti uno status o un diritto connesso al possesso di determinate azioni.

Economicamente, la qualificazione dei diritti dei terzi come risorse apportate a titolo di finanziamento è molto discutibile, poiché la sostanza economica di tale posta è quella di capitale apportato a titolo di pieno rischio.

Il fatto che i soggetti titolari di tale capitale non riescano a governare la società non muta la natura del loro investimento. Inoltre, poiché nei bilanci separati/individuali non si fornisce mai informazione sulla composizione del patrimonio netto, suddividendo tra azionisti di controllo e altri, né si è mai pensato di relegare il capitale sociale degli azionisti di minoranza al ruolo di passività, non vi sono ragioni per applicare quest'ultima classificazione nel bilancio consolidato.

Sotto il profilo tecnico, mantenendo le minoranze espresse a valori contabili, si procede a rilevare il patrimonio netto rivalutato della controllata, solo per la quota di pertinenza della controllante e il solo avviamento eventualmente pagato dalla controllante all'atto dell'acquisto della partecipazione di controllo. In questo modo, emerge il discutibile effetto di vedere rilevate all'attivo di stato patrimoniale consolidato attività che subiscono una rivalutazione solo pro-quota del loro valore.

Inoltre, la considerazione degli azionisti di minoranza come soggetti esterni al gruppo si traduce nell'eliminazione frazionale degli utili interni derivanti da operazioni tra controllata e controllante; ciò contrasta con la natura integrale del consolidamento e mira a offrire una diversa informativa reddituale a due categorie di soci, quelli di maggioranza e quelli di minoranza che, in realtà, non hanno distinzioni sostanziali.

Quest'ultima problematica trova aggiustamento nella teoria modificata della capogruppo, adottando soluzioni che la fanno avvicinare sempre di più alla teoria dell'entità.

La teoria modificata della capogruppo, pur assegnando alle minoranze un ruolo esterno al gruppo simile a quello visto finora, adotta come elaborazione di consolidamento l'eliminazione integrale dei valori derivanti da operazioni interne, con il risultato che gli utili e il patrimonio netto delle minoranze siano effettivamente influenzati dalle operazioni manifestatesi infragruppo.

In termini sintetici, i diritti delle minoranze sono valutati in base al patrimonio netto contabile, ma il reddito a essi attribuibile è sottoposto ad alcune rettifiche tipiche del consolidamento.

Tale soluzione permette di superare senza dubbio il problema, anche operativi, connessi al trattamento delle operazioni infragruppo, ma mantiene insolte le questioni sopra menzionate relative alla rivalutazione parziale del patrimonio e all'esposizione dei terzi separata dal capitale netto della controllata. Inoltre, continua a persistere un'ingiustificata diversità di trattamento contabile ed esposizione tra i diritti dei soci di controllo e di quelli di minoranza.

Resta, infatti, evidenziato eventualmente, il solo avviamento di pertinenza della capogruppo, escludendo che anche il patrimonio netto dei terzi possa essere valutato ad un valore comprensivo anche della loro quota ideale di avviamento.

L'adozione della teoria dell'entità permette di superare molte delle incongruenze ravvisate nella teoria della proprietà e in quella della capogruppo.

Secondo i presupposti della teoria dell'entità, il gruppo deve essere osservato come un'entità autonoma e separata dai soggetti che ne sono proprietari, ai quali è riconosciuto un ruolo indistinto di apportatori di risorse a titolo di pieno rischio.

Di conseguenza, non ci sono ragioni per fornire un'informativa che distingua e attribuisca loro differenti trattamenti. Così, i diritti dei terzi faranno parte del patrimonio netto e dell'utile di gruppo e saranno valutati secondo una metodologia identica a quella applicata per i soci di maggioranza, subendo le stesse elaborazioni di consolidamento.

Oltre all'integrale eliminazione dei valori derivanti da operazioni interne, tra l'altro già ammesse nella teoria modificata della capogruppo, si procede alla rilevazione integrale del patrimonio netto della controllata, così da esprimere a valori correnti anche la quota ideale della minoranza.

In termini sintetici, si afferma che i diritti delle minoranze sono valutati in base al patrimonio netto rivalutato o al *full fair value* delle attività nette della controllata.

È possibile poi che, come in sede di consolidamento si riconosca l'eventuale avviamento positivo o negativo attribuibile alla partecipazione di controllo acquisita, per parità di trattamento contabile si riconoscano ai diritti dei terzi non solo i plusvalori di loro spettanza ma anche l'avviamento idealmente correlato alla partecipazione da loro detenuta, sebbene questo non sia stato acquisito a titolo oneroso come nel caso della partecipazione di maggioranza.

In questo caso, la valutazione delle minoranze mira a mettere in luce il capitale economico delle partecipazioni a esse riferite, ovvero il *fair value* dell'entità controllata, ottenuto sommando ai *full fair value* delle attività nette il *full goodwill*. In tal modo, si è eliminata l'asimmetria valutativa tra diritti della capogruppo e diritti dei terzi.

L'approccio dell'entità economica, quando ne ricorrono i presupposti di fatto, è allora sicuramente più coerente rispetto a quello della teoria della capogruppo, ma non è scevro da alcune problematiche.

Se per la rivalutazione integrale del patrimonio netto non ci sono dubbi in merito alla sua ragionevolezza e coerenza, l'attribuzione di un'ideale quota di avviamento alle minoranze è questione molto complessa.

Economicamente, l'avviamento è una qualità dell'azienda e, come tale, non ci sono motivi per cui in un bilancio sia rilevato solo pro-quota.

Il discorso però si modifica, in sede di redazione di bilancio, poiché è necessario verificare che, al pari di altre risorse immateriali, esistano le condizioni per iscriverlo in modo attendibile.

Secondo un radicato orientamento, l'iscrizione dell'avviamento è subordinata all'onerosità del suo acquisto che è condizione necessaria per procedere a una sua attendibile misurazione.

Nel caso in cui si proceda alla rilevazione dell'avviamento attribuito ai diritti della minoranza, è indubbio che tale valore non trovi genesi nel pagamento di un corrispettivo e la sua determinazione do-

vrà necessariamente avvenire secondo altre metodologie.

L'avviamento attribuito alla partecipazione di minoranza non emerge infatti a seguito di una transazione poiché la partecipazione di minoranza è proprio quella non acquisita dalla capogruppo.

La versione originaria della teoria dell'entità prevede che l'avviamento di pertinenza dei terzi sia determinato proporzionalmente a quello riconosciuto alla partecipazione di controllo ma tale procedimento prescinde dalla considerazione che nella negoziazione del corrispettivo per partecipazioni di controllo s'inseriscono eventuali sovrapprezzi dovuti proprio al diritto di controllo che tale partecipazione permette di esercitare (i cosiddetti premi di maggioranza).

Al tempo stesso, non si considera che una partecipazione di minoranza potrebbe scontare, in termini di valore negoziale e quindi di avviamento pagato, il fatto che non attribuisce il controllo della società agli azionisti (i cosiddetti sconti di minoranza). In altre parole, appare inconsistente pensare che ci sia una proporzionalità tra l'avviamento spettante ai soci di maggioranza e a quelli di minoranza.

Una seconda modalità di determinazione dell'avviamento spettante ai terzi prevede di attribuire alla partecipazione di minoranza un valore derivante da una vera e propria valutazione d'azienda, in modo da determinare in via residuale l'avviamento come differenza tra valore della partecipazione di minoranza emerso dalla valutazione d'azienda e la quota di patrimonio netto rivalutato.

Questa seconda opzione, malgrado non imponga la proporzionalità tra avviamento della capogruppo e avviamento dei terzi, lascia insoluta l'asimmetria tra le due componenti di avviamento rilevate: quello di pertinenza della capogruppo emerge a seguito di un acquisto a titolo oneroso; quello di pertinenza dei terzi deriva da una valutazione d'azienda.

A scopo chiarificatore delle precedenti considerazioni, si osservi il seguente esempio.

Una società controllata al 70%, ha un patrimonio netto contabile e rivalutato così esplicitato:

Patrimonio netto controllata	Valore complessivo (100%)	Quota della capogruppo (70%)	Quota di terzi (30%)
Capitale sociale	10.000	7.000	3.000
Riserve	3.000	2.100	900
Utile	1.000	700	300
Totale patrimonio netto contabile	14.000	9.800	4.200
A) Totale patrimonio netto rivalutato	16.000	11.200	4.800
Avviamento (B - A)		1.400	
B) Costo partecipazione di controllo		12.600	

Posto che la quota di pertinenza della capogruppo (70%) è espressa al suo valore corrente e com-

prendivo dell'avviamento pagato all'atto dell'acquisto della partecipazione – pari alla differenza tra costo d'acquisto e corrispondente quota di patrimonio netto rivalutato – resta da evidenziare le varie modalità in cui possono essere rilevati i diritti dei terzi.

La tabella sotto indicata illustra le quattro differenti modalità di rilevazione:

	1	2	3	4
	Valori contabili	Patrimonio netto rivalutato (full fair value)	Full goodwill (opzione 1)	Full goodwill (opzione 2)
Capitale sociale	3	3.000	3.000	3.000
Riserve	900	900	900	900
Utile	4.200	300	300	300
Patrimonio netto contabile	5.400	4.200	4.200	4.200
Patrimonio netto rivalutato		4.800	4.800	4.800
Avviamento			600	500
Valore della partecipazione				5.300
Valore diritti dei terzi	4.200	4.800	5.400	5.300

Le prime due opzioni sono di agevole interpretazione poiché i terzi sono semplicemente valutati in base al valore contabile o rivalutato del patrimonio netto della controllata, le altre due soluzioni meritano un approfondimento connesso al valore di avviamento.

Nella modalità 3 di contabilizzazione, l'avviamento di pertinenza dei terzi è calcolato proporzionalmente a quello della capogruppo ($1.400 : 70\% = 600 : 30\%$) e il valore dei diritti dei terzi è pari alla somma tra patrimonio netto rivalutato e avviamento ($4.800 + 600 = 5.400$).

Nella modalità 4 di contabilizzazione, la partecipazione di minoranza è stata valutata autonomamente, mediante appropriate tecniche valutative e si è supposto che il risultato di tale valutazione sia 5.300. Per differenza, l'avviamento attribuito ai diritti dei terzi è pari alla differenza tra valore della partecipazione e patrimonio netto rivalutato ($5.300 - 4.800 = 500$).

6 – La posizione dei principi contabili

I principi contabili nazionali e internazionali disciplinano attualmente la tematica secondo differenti orientamenti che si rifanno rispettivamente alla teoria modificata della capogruppo e alla teoria dell'entità.

In ambito nazionale, la VII Direttiva e il decreto 127/91 si limitano a precisare che la quota di patrimonio netto e di utile delle minoranze devono essere

esposte in separate voci denominate «Capitale e riserve di terzi» e «Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi», senza altro aggiungere in merito alla loro valutazione. Il principio contabile OIC 17, come il precedente principio n. 8, stabilisce che:

- la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza sia esposta come componente di patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto consolidato del gruppo;
- la quota del risultato economico sia esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato;
- tali quote siano calcolate sul patrimonio netto contabile della controllata e sul risultato dopo le rettifiche di consolidamento relative ad utili e perdite in-fragruppo.

Si constata così che i principi contabili nazionali aderiscono, al pari della VII Direttiva e delle norme civilistiche, all'impianto metodologico proprio della teoria modificata della capogruppo, potendo apprezzare nello specifico la contemporanea presenza di soluzioni proprie della teoria della proprietà e della teoria dell'entità.

Per i principi contabili internazionali, si è assistito a una progressiva evoluzione degli stessi che ha allontanato il bilancio consolidato dalla teoria della capogruppo e orientato lo stesso verso una logica ispirata alla teoria dell'entità.

La prima versione dello Ias 27 prevedeva che i diritti delle minoranze fossero presentati nello stato patrimoniale separatamente dalle passività e dal netto di pertinenza di controllante e che la quota di utile consolidato fosse rilevata a detrazione del risultato di gruppo al fine di determinare per differenza la quota attribuibile alla capogruppo.

L'attuale versione del principio prevede invece che le partecipazioni di minoranza debbano essere presentate nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale - finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante e che l'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza.

È facile constatare che l'esposizione di tali diritti nella prima versione del principio aderisce all'orientamento della teoria della capogruppo mentre nell'attuale versione essi sono considerati quali puri componenti dell'utile e del netto di gruppo.

Tale mutamento di orientamento si osserva anche nei criteri di valutazione.

Lo Ias 22, prima che fosse sostituito dall'Ifrs 3, prevedeva che il patrimonio netto di pertinenza dei terzi fosse valutato in base ai valori contabili derivanti dal bilancio separato; si ammetteva come criterio alternativo la valutazione in base al *fair value* delle attività nette identificabili, ovvero commisurata al patrimonio netto rivalutato.

Il vecchio principio quindi, pur indicando un trattamento contabile di riferimento chiaramente ispirato alla teoria della capogruppo, prevede esplicitamente la possibilità di utilizzare un secondo criterio legato alla teoria dell'entità.

Con la sostituzione dello Ias 22 ad opera dell'Ifrs 3, nel 2004 e con la successiva revisione del principio nel 2008 si è concluso il processo di convergenza verso la teoria dell'entità.

Con la prima versione dell'Ifrs 3, infatti, si è adottato come unico trattamento contabile la valutazione in base al patrimonio netto rivalutato, mentre con la revisione del principio si è introdotta la possibilità di applicare anche un criterio di valutazione al *fair value*, da determinare in base ai prezzi che si manifestano in un mercato attivo di riferimento o secondo altre tecniche appropriate di valutazione. In altre parole, si tratterà di determinare il capitale economico della partecipazione posseduta dai terzi e di rilevare in bilancio consolidato tale valore.

Inoltre, in forza degli *Improvements to IFRSs 2010*, la possibilità di scegliere tra i due metodi di valorizzazione degli interessi non di controllo previsti dall'Ifrs 3 *Revised* 2008 opera solo per gli interessi non di controllo che rappresentano, effettivamente, diritti "proprietary", attribuendo cioè ai loro possessori il diritto a una quota proporzionale delle attività nette della controllata in caso di liquidazione.

Le altre componenti degli interessi non di controllo devono essere valutate al loro *fair value* alla data di acquisizione, senza alternative. Ad esempio, la componente classificata come strumento rappresentativo di capitale delle obbligazioni convertibili emessi dalla controllata, oppure azioni privilegiate che, in caso di liquidazione della controllata, partecipano con precedenza alla ripartizione dell'attivo netto e hanno diritto a ricevere un ammontare fisso predeterminato per azione.

Per completezza di trattazione, si rileva che nel maggio 2011 lo Iasb ha revisionato alcuni standard ed emanato nuovi principi relativi alla presentazione del bilancio consolidato e separato, alla contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e in collegate²⁵.

La nuova versione dello Ias 27 disciplina unicamente la presentazione del bilancio separato e di conseguenza non contiene alcuna indicazione sugli interessi dei terzi nel bilancio consolidato.

L'Ifrs 11, il nuovo principio relativo alla presentazione del bilancio consolidato, riprende, in tema di esposizione di tali poste, le stesse disposizioni del precedente Ias 27, lasciando inalterato quanto detto

²⁵ Ias 27, *Separate Financial Statements*; Ias 28, *Investments in Associates and Joint Ventures*; Ifrs 10, *Consolidated Financial Statements*; Ifrs 11, *Joint Arrangements*; Ifrs 12; *Disclosure of Interests in Other Entities*.

prima. In tema di valutazione, l'Ifrs 3 non ha subito, al di là degli *improvements* annuali sopra indicati, modifiche sostanziali.

7 – Conclusioni

Da quanto esposto finora, è evidente che le logiche e le soluzioni tecniche che ispirano l'esposizione e la valutazione dei diritti dei terzi nel bilancio consolidato siano molteplici e spesso separate tra loro da labili confini. Tra l'approccio seguito a livello nazionale e quello adottato in ambito internazionale si sono messe in luce notevoli differenze.

L'approccio nazionale, ripreso poi dai principi contabili OIC, è ispirato alla teoria della capogruppo e pertanto presenta elementi mutuati tanto dalla teoria della proprietà quanto dalla teoria della pertinenza.

Tale approccio, sebbene coerente con una certa visione del gruppo quale emanazione della capogruppo, accentua l'asimmetria di trattamento rispetto ai diritti della capogruppo e al tempo stesso espone i diritti dei terzi ad elaborazioni di consolidamento esclusivamente derivanti dalle operazioni interne.

Sotto il primo aspetto è evidente che il mantenimento dei terzi a valori contabili faccia sì che si crei una non risolvibile asimmetria di valutazione tra loro e il patrimonio della controllata di pertinenza della capogruppo.

Inoltre, il fatto che i terzi subiscano rettifiche di consolidamento dovute esclusivamente alle operazioni interne comporta che la loro valutazione non rimanga ancorata al mero valore contabile derivante dal bilancio di esercizio, bensì si configuri come una miscelanea di valori contabili e valori rettificati nell'ambito del consolidamento.

Di conseguenza, a parere dello scrivente, l'impianto metodologico dei principi contabili nazionali evidenzia una certa incoerenza nel trattamento contabile riservato ai diritti dei terzi; del resto, la stessa teoria della capogruppo è proprio una soluzione posta a metà strada tra la teoria della proprietà e la teoria dell'entità.

L'impianto metodologico dei principi contabili internazionali, attualmente e diversamente dal passato, è invece maggiormente sbilanciato verso la teoria dell'entità; ciò permette senza dubbio di uniformare la valutazione dei diritti dei terzi agli stessi criteri utilizzati per il patrimonio della capogruppo, soprattutto in caso di adozione del *full goodwill*.

Questo certamente rende il bilancio Ias/Ifrs *compliant* dotato di una maggiore coerenza rispetto al bilancio consolidato "italiano".

Rimane aperta la questione riguardante il metodo di valutazione dell'avviamento di pertinenza dei terzi, poiché esso, prescindendo da una transazione di mercato, trova una quantificazione diversa da quello di pertinenza della capogruppo.

References

- Amaduzzi A. (1963), *Le gestioni comuni*, Utet, Torino;
- Andrei P. (2006), *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino;
- Antonelli V. (2007), *Il bilancio consolidato: tecniche di redazione: D. Lgs. 32/2007, novità Oic e Ias/Ifrs, esempi e casi pratici, check-list*, Milano, IlSole24Ore;
- Azzini L. (1975), *I gruppi aziendali*, Giuffrè, Milano;
- Beams F.A. (1988), *Advanced Accounting*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.;
- Bircher P. (1988), *The adoption of consolidated accounting in Great Britain*, Accounting and Business research, Winter, pp. 3-13;
- Caratozzolo M. (1996), *Il bilancio consolidato di gruppo: profili economici e giuridici*, Giuffrè, Milano;
- Cassandro P.E. (1985), *I gruppi aziendali*, Cacucci, Bari;
- Childs W.H. (1949), *Consolidated financial statements*, Cornell University Press, New York;
- D'Amico E., (1999), *Teorie di gruppo e tecniche contabili di formazione dei bilanci consolidati*, Cedam, Padova;
- Edwards J.R., Webb K.M. (1984), *The development of group accounting in the United Kingdom to 1933*, The Accounting Historians Journal, Vol. 11, no. 1, pp. 111-113;
- Ferrero G. (1988), *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano;
- Fischer P.M, Taylor W. J., Cheng R. H., *Advanced accounting*, Cengage Learning, Inc, Florence, US, 2008;
- Griffin C.H., Williams T.H., Welsch G.A. (1985), *Advanced accounting*, R.D. Irwin, Homewood, 1985;
- Hatfield H.R. (1927), *Modern Accounting*, D. Appleton & Co., New York;
- Hendriksen E.S. (1977), *Accounting Theory*, Grid, Columbus;
- KESTER R.B. (1917), *Accounting theory and practice*, Ronald Press Co., New York;
- Loli G. (1980), *Bilanci consolidati*, in Aziendaoggi, Vol. II: Amministrazione e Controllo, Etas Libri, Milano;
- Meigs W.B., Johnson C.E., Keller T.F. (1966), *Advanced accounting*, McGraw-Hill, New York;
- Mella P. (1985), *Il bilancio consolidato*, Isedi, Torino;
- Moonitz M. (1951), *The Entity Theory of Consolidated Statements*, Brooklyn, The Foundation Press;
- Moonitz M., Jordan L.H. (1964), *Accounting. An analysis of its problems*, Vol. II, Holt, Rinehart & Winston, New York;
- Nobes C. (1993), *Group accounting in the United Kingdom*, in S.J. Gray, A.G. Coenenberg and P.D.

- Gordon (eds.) *International group accounting - Issues in European harmonisation*, Routledge, pp. 229-239;
- Onesti T. (2006), *La differenza da consolidamento nelle teorie di gruppo e nei principi contabili internazionali*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli;
- Onida P. (1951), *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano;
- Paris A. (1986), *Il consolidamento dei bilanci*, Tip. Senese, Siena;
- Paganelli O. (1968), *Il bilancio di gruppo*, Azzoguidi, Bologna;
- Passaponti B. (1994), *Politiche di aggregazione aziendale. Attinenze e diversificazioni*, Corsi, Pisa;
- Paton W.A. (1941), *Accounting theory*, Mac Millan, New York;
- Pepe F. (1968), *Holdings, gruppi e bilanci consolidati*, Giuffrè, Milano;
- Pisoni P. (1983), *Gruppi aziendali e bilancio dei gruppi*, Giuffrè, Milano;
- Pisoni P. et al. (2007), *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè;
- Prencipe A., Tettamanzi P. (2011), (a cura di) *Bilancio consolidato: tecniche di redazione e di analisi*, Egea, Milano;
- Rinaldi L. (1990), *Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*, Giuffrè, Milano;
- Saraceno P. (1966), *La produzione industriale*, Libreria Universitaria, Venezia;
- Sarcone S. (1985), *I bilanci consolidati di gruppo*, Ipsoa, Milano;
- Sotti F. (2009), *Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, Milano;
- Sprague C.H. (1907), *The philosophy of accounts*, New York;
- Taylor P. (1996), *Consolidated Financial Reporting*, Paul Chapman Publishing Ltd, London;
- Terzani S. (1979), *Il bilancio consolidato*, Cedam, Padova;
- Tettamanzi P. (2010), *Bilancio consolidato: temi base e avanzati secondo i principi contabili italiani e internazionali*, Giappichelli, Torino;
- Vivarelli A. (1967), *Aspetti e forme della concentrazione aziendale*, T.E.F., Cagliari;
- Whittred G. (1987), *The derived demand for consolidated financial reporting*, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 9, pp. 259-285;
- Zambon S. (1996), *Entità e proprietà nei bilanci di esercizio*, Cedam, Padova